

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("Condizioni") regolano ciascun rapporto di compravendita di prodotti concluso tra M.C. Energy S.n.c. di M. Palermino e C. Timar (di seguito "M.C. Energy") ed i propri clienti (di seguito "Clienti"). I contraenti potranno essere di seguito anche solo denominati le "Parti".
2. Qualsiasi questione riguardante il rapporto concluso da M.C. Energy ed il Cliente che non sia espressamente o implicitamente definita dalle presenti Condizioni, sarà disciplinata dalla legge italiana.
3. Ogni modifica e/o deroga alle presenti Condizioni, per la loro validità, deve essere stipulata o provata per iscritto; non sono riconosciuti accordi verbali non confermati per iscritto da M.C. Energy.
4. Le presenti Condizioni sostituiscono ed annullano qualsiasi altro precedente accordo avente il medesimo oggetto intervenuto tra M.C. Energy ed il Cliente.

DEFINIZIONI DEL CONTRATTO (ordine/conferma d'ordine)

5. L'Offerta di M.C. Energy non è impegnativa per quanto riguarda il prezzo, la quantità, il termine e la possibilità di consegna. L'esecuzione dell'ordine è subordinata alla clausola "salvo il venduto o impedimento di forza maggiore". È in facoltà della società M.C. Energy di recedere in qualunque momento dal contratto e di ridurre unilateralmente e senza preavviso la fornitura, qualora si verificassero eventi dovuti a caso fortuito o forza maggiore, difficoltà di approvvigionamento o mancata solvibilità dell'acquirente.
6. Per concludere il Contratto, il Cliente dovrà sottoscrivere incondizionatamente per accettazione ed inviare ad M.C. Energy entro un termine ragionevole e comunque non oltre 3 (tre) giorni, l'Offerta ricevuta, debitamente sottoscritta ("Conferma d'Ordine"). La Conferma d'Ordine dovrà essere inviata dal Cliente ad M.C. Energy a mezzo mail in forma digitale o fax in forma cartacea. La Conferma d'Ordine è subordinata alla completa conoscenza ed accettazione incondizionata delle Condizioni Generali di Vendita e Consegna. In caso di richiesta di applicazione dell'IVA agevolata secondo le normative in vigore, il cliente dichiarante si assume ogni responsabilità delle conseguenze derivanti dalla succitata dichiarazione.
7. Il presente Contratto si intende in ogni caso concluso presso la sede di M.C. Energy ed il luogo di consegna del prodotto è da intendersi sempre presso la sede di la M.C. Energy se non diversamente specificato.
8. Qualora il Cliente a Contratto concluso richieda variazioni di quantità, qualità, misure o caratteristiche tecniche del Prodotto queste saranno oggetto di rinegoziazione e in caso di mancato accordo le Parti rimarranno vincolate al Contratto originario.
9. Il materiale tecnico ed informativo (documentazione, schede tecniche, elaborati di configurazione e/o progetto, disegni, immagini fotografiche ecc.) relativo al Contratto fornito eventualmente da M.C. Energy è di proprietà esclusiva della stessa, non potrà essere utilizzato dal Cliente per fini diversi da quelli per i quali è stato fornito e non potrà essere duplicato e reso accessibile a terzi. Qualora vi fosse una specifica autorizzazione in tal senso, l'utilizzo è subordinato alla chiara indicazione della fonte ("M.C. Energy").
10. Le Parti convengono che qualora i prodotti siano realizzati su specifiche tecniche fornite direttamente dal Cliente, la M.C. Energy non risponderà per l'esattezza della stessa, né per la durata ed il funzionamento dei prodotti forniti. Tutto ciò che il Cliente non indicherà esplicitamente nelle specifiche tecniche, verrà realizzato discrezionalmente da M.C. Energy e come tale accettato dal Cliente.
11. La campionatura ha valore puramente indicativo: eventuali differenze tra il prodotto e la campionatura dello stesso, nonché materiale illustrativo o brochure in possesso del Cliente, non possono dare luogo ad alcun reclamo.

CONSEGNA

12. La consegna avverrà, laddove non diversamente specificato, presso la sede del Cliente indicata nell'Offerta o conferma d'ordine, M.C. Energy potrà effettuare consegne frazionate, in tempi diversi, anche in relazione ad uno stesso ordine. I prodotti sono resi a bordo camion, con il normale imballaggio; tutte le spese per qualsiasi imballo particolare richiesto dal Cliente, salvo patto contrario, saranno ad esclusivo carico dello stesso e verranno fatturate separatamente con accettazione sin da subito da parte del cliente salvo accordi scritti diversi.
13. I termini di consegna eventualmente indicati in Offerta sono puramente indicativi e non vincolanti. M.C. Energy è sin d'ora autorizzata a fornire al Cliente il prodotto anche prima del Termine di Consegna pattuito o una parte del prodotto ordinato.
14. Il prodotto viaggia a carico e a rischio del Cliente (Incoterms 2000 "EXW"). Le spese di trasporto sono a carico del Cliente se non diversamente specificato nella stessa offerta.
15. Non si considera imputabile a M.C. Energy l'eventuale ritardo dovuto a cause riconducibili allo spedizioniere o vettore o ad atti od omissioni del Cliente o giustificato da inadempimenti dello stesso.
16. Il Cliente rinuncia alla possibilità di esigere dalla società M.C. Energy il pagamento di penali, o comunque di importi a titolo di risarcimento dei danni, in caso di mancata o ritardata consegna del prodotto rispetto alle date indicate nella Conferma d'Ordine.
17. Se per qualsiasi ragione imputabile a M.C. Energy il ritardo nella consegna del prodotto superi i 60 giorni e questo non sia stato comunicato per iscritto dalla società M.C. Energy al Cliente, il Cliente avrà la facoltà di risolvere immediatamente ex art. 1456 c.c. il Contratto relativamente al prodotto di cui la consegna è ritardata da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) a M.C. Energy. In tal caso il Cliente non potrà richiedere alcun risarcimento.
18. Il Cliente si impegna a prendere in consegna il prodotto oggetto del Contratto non appena messo a disposizione nel luogo e secondo i tempi indicati nella Conferma d'Ordine, assumendosi le eventuali spese e indennità correlate a ritardi nella presa in consegna. Ove il Cliente non proceda al ritiro della merce, oppure non metta la società M.C. Energy nelle condizioni di consegnare la merce, M.C. Energy avrà la facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., impregiudicata l'azione di risarcimento del danno.
19. Al momento della ricezione del prodotto, il Cliente dovrà verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento di trasporto accompagnatorio (DDT, fattura accompagnatoria o, nel caso di vettori, lettera di vettura). In caso di danno evidente agli imballi o

mancanza di colli, il cliente dovrà firmare con riserva il documento di trasporto (nel caso di vettori: la lettera di vettura), indicandovi dettagliatamente il danneggiamento o la merce mancante, e comunicando sollecitamente l'accaduto ad M.C. Energy mediante fax o e-mail certificata, entro comunque le 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della merce. In caso di discordanze e/o difformità e/o anomalie riscontrate successivamente alla ricezione della merce, sarà cura del Cliente comunicarle ad M.C. Energy mediante fax o email certificata entro il termine essenziale di 8 (otto) giorni dalla ricezione della merce, pena la decadenza a far valere i propri diritti.

20. In deroga all'art. 1464 c.c. nel caso in cui i prodotti non fossero o non siano più agevolmente reperibili sul mercato il Cliente rinuncia alla facoltà di recedere dal Contratto e resterà fermo l'obbligo del Cliente di provvedere al pagamento nei termini previsti delle consegne per quanto già eseguito, senza diritto a riduzione di prezzo o risarcimento di danni di alcun genere.

21. Resi, sostituzioni dei prodotti o eventuali storni, anche parziali, verranno accettati solo previa autorizzazione scritta da parte di M.C. Energy; in tal caso, salvo diversi accordi intervenuti, i costi di trasporto saranno a carico del Cliente.

RISERVA DI PROPRIETA'

22. La proprietà del Prodotto rimane di M.C. Energy fino al pagamento integrale dei Corrispettivi di cui al successivo articolo e di quanto altro eventualmente dovuto. La riserva di proprietà trova applicazione anche sino a che eventuali cambiali o assegni consegnati ad M.C. Energy non siano stati completamente riscossi. Il mancato pagamento da parte del Cliente, in tutto o in parte, dei Corrispettivi indicati nel Contratto darà ad M.C. Energy, ai sensi di legge, il diritto di tornare in possesso del Prodotto, fatto salvo ogni suo ulteriore diritto.

CORRISPETTIVI

23. Il Cliente corrisponderà ad M.C. Energy i Corrispettivi indicati nell'Offerta, alle scadenze e con le modalità in essa previste. Nel caso fosse pattuito il pagamento di un acconto del Corrispettivo della fornitura, questa non potrà essere effettuata senza il pagamento del suddetto acconto.

24. Salvo diverso accordo scritto o risultante da usi instauratesi in precedenza tra le Parti, il pagamento dei Corrispettivi e di qualsiasi altra somma dovuta dal Cliente va effettuata alla data di scadenza nella modalità pattuita mediante bonifico bancario sul conto corrente della M.C. Energy se non diversamente concordato.

25. I prezzi di offerta dei prodotti non sono comprensivi di I.V.A., spese di assicurazione e trasporto, né di tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto e/o nell'offerta economica confermata dal cliente. Pertanto, a meno che non sia stato espressamente concordato per iscritto, i prezzi pattuiti si devono intendere franco magazzino di M.C. Energy. Resta peraltro inteso che quando il trasporto avvenga mediante vettore incaricato da M.C. Energy, il relativo costo viene addebitato al Cliente tramite presentazione fattura.

26. In caso di parziale pagamento dei Corrispettivi, sarà facoltà di M.C. Energy imputare le somme ricevute, a propria discrezione ed indipendentemente dall'indicazione eventualmente fornita dal Cliente circa l'imputazione, a copertura di uno o più dei Corrispettivi per i beni forniti piuttosto che ad interessi o spese.

27. M.C. Energy a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutarsi di dare seguito alla fornitura del prodotto se il Cliente è stato in precedenza inadempiente, se risulta iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive, se presenta istanza o è assoggettato a procedure concorsuali nella sua qualità di titolare dell'impresa o legale rappresentante di società, per motivi tecnico-organizzativi o per ogni altro motivo in base al quale M.C. Energy dovesse ritenere sconveniente concludere il Contratto. Tale rifiuto verrà comunicato via fax o via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica del Cliente indicato nel Contratto.

28. Per i pagamenti in ritardo M.C. Energy, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto, applicherà gli interessi nella misura massima prevista dal Decreto Legislativo n. 231/2002, attuativo della Direttiva 2000/35/CE "relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

29. Eventuali ripetuti ritardi o costanti irregolarità nei pagamenti da parte del Cliente, daranno ad M.C. Energy il diritto di sospendere o di interrompere la consegna della merce ordinata, nonché di applicare una penale pari al triplo degli oneri finanziari e bancari sostenuti in merito alla fornitura già consegnata, fatto salvo il diritto della società M.C. Energy al risarcimento dei danni patrimoniali diretti ed indiretti.

30. Ogni volta che M.C. Energy abbia motivo di temere che il Cliente non possa o non intenda pagare il prodotto alla data di scadenza pattuita, potrà in qualsiasi momento sospendere o annullare l'ordine, modificare le condizioni di pagamento qualora a suo insindacabile giudizio venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità del Cliente ovvero subordinare la consegna del prodotto alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. garanzia bancaria, emissione di assegno circolare, pagherò cambiario o fideiussione, etc.). In caso di pagamento dilazionato concesso al Cliente questi decade automaticamente dal beneficio qualora non abbia provveduto per due occasioni di seguito al puntuale pagamento delle singole rate.

31. È in ogni caso esclusa la possibilità per il Cliente di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento dei Corrispettivi pattuiti in ragione di asseriti inadempimenti di M.C. Energy.

IMPEGNI DI RISERVATEZZA

32. M.C. Energy ed il Cliente si impegnano a mantenere riservate e confidenziali, e pertanto a non divulgare né trasmettere a Terzi, anche successivamente alla cessazione degli effetti del Contratto, tutte le informazioni relative allo stesso.

RESPONSABILITA'

33. Resta inteso tra le Parti che M.C. Energy è mero fornitore del prodotto e pertanto non assume alcuna obbligazione oltre quelle previste dal presente Contratto di Vendita.

34. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, M.C. Energy non assume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura sofferti dal Cliente in relazione al presente Contratto o alle prestazioni nello stesso previste.

35. In ogni caso M.C. Energy non è in alcun modo responsabile per danni dovuti a cause non dipendenti dalla sua volontà o comunque imputabili al Cliente (a titolo esemplificativo danni per errati calcoli statici dell'impianto in caso di vento e neve, etc.).

36. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne la M.C. Energy da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti e da qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivare.

VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI DI VENDITA

37. M.C. Energy si riserva il diritto di variare e modificare unilateralmente in qualsiasi momento le condizioni indicate nel presente Contratto, con particolare riferimento ai corrispettivi applicabili, dandone comunicazione via fax o posta elettronica.

GARANZIA

38. M.C. Energy dichiara che il prodotto oggetto del Contratto è immune da vizi e/o anomalie e/o malfunzionamenti che lo rendono inidoneo all'uso convenuto o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

39. Qualora il Prodotto presenti vizi e/o anomalie e/o malfunzionamenti, e sempreché il Cliente, li abbia denunciati mediante comunicazione scritta a mezzo telefax o lettera raccomandata A/R, a M.C. Energy entro il termine essenziale di 8 (otto) giorni dalla data in cui il Cliente ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire tale vizio o malfunzionamento, indicandone dettagliatamente la natura e l'entità dell'anomalia, M.C. Energy potrà a suo insindacabile giudizio:

a) sostituire il Prodotto viziato con prodotti conformi, senza alcun onere addizionale per il Cliente, oppure;

b) riparare il Prodotto viziato, senza alcun onere addizionale per il Cliente, oppure;

c) applicare una riduzione dei Corrispettivi pagati dal Cliente, oppure

d) rimborsare al Cliente il prezzo pagato per i prodotti non conformi e conseguentemente risolvere il Contratto relativamente agli stessi. In ogni caso sono a carico del Cliente tutte le spese di trasporto e di assicurazione. Il Cliente non può richiedere alcun risarcimento per le perdite o mancati guadagni dovuti a malfunzionamento o difettosità dei Prodotti. Eventuali restituzioni di merce verranno accettate solo se autorizzate per iscritto da la M.C. Energy.

40. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

41. Qualora la denuncia per vizi o malfunzionamento risulti infondata, il Cliente sarà tenuto a risarcire a M.C. Energy tutte le spese (perizie, spese per accertamento, ecc.) da questa sostenute per la verifica dei Prodotti anomali e viziati.

42. In ogni caso la garanzia non si applica qualora il Prodotto fornito da M.C. Energy presenti manomissioni e/o modifiche non autorizzate o derivanti da errata manipolazione da parte del Cliente e/o da personale non autorizzato, qualora non vengano osservate dal Cliente le istruzioni fornite dal Produttore o da M.C. Energy qualora si tratti di difetti causati da un uso e/o deposito improprio del Cliente.

43. La garanzia di buon funzionamento del Prodotto fornito è generalmente pari a 24 mesi dalla data di consegna al Cliente salvo diverso accordo pattuito tra le Parti. Il Cliente non potrà in nessun caso vantare maggiori garanzie di quelle previste dal Codice Civile

FORZA MAGGIORE

44. M.C. Energy non sarà responsabile per il mancato adempimento di una sua obbligazione, qualora provi che tale mancato adempimento è dovuto ad un impedimento o evento (a titolo esemplificativo, incendi, guerre, sequestri, perturbazioni nei trasporti, scioperi, fermi di produzione e difetti o ritardi nelle consegne da parte di fornitori) indipendente dal suo controllo e che non poteva essere ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del Contratto.

45. Qualora l'evento od impedimento continua a sussistere per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, la parte impossibilitata ad adempiere potrà risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta (fax, lettera raccomandata A/R) all'altra parte, la quale non potrà pretendere alcun risarcimento del danno o altra sanzione contrattuale.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

46. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, il Cliente dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03.

47. Con la sottoscrizione della presente, il Cliente esprime altresì il consenso, affinché M.C. Energy raccolga, conservi, utilizzi e "tratti" i dati di cui entrerà in possesso a fini promozionali, commerciali, contabili e fiscali connessi con l'adempimento Del Contratto. Il Cliente autorizza altresì M.C. Energy a trasmettere i propri dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e/o contrattuali connessi e/o derivanti dal rapporto in essere con M.C. Energy.

VARIE

48. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione da eseguire ai sensi del presente Contratto sarà valida, laddove non diversamente previsto, se effettuata per iscritto agli indirizzi indicati nell'Offerta a quelli comunicati successivamente dalle Parti. Le comunicazioni di cui non sia specificamente prevista la forma dovranno essere eseguite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

49. Tolleranza. Eventuali comportamenti posti in essere dal Cliente in violazione delle condizioni contenute nel Contratto potranno essere tollerati da M.C. Energy tramite atto scritto, tuttavia, tale tolleranza, anche tacita o per comportamento concludente, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le prestazioni dovute.

50. Cessione. È riservato solo ad M.C. Energy il diritto di cedere a Terzi il Contratto ovvero i diritti da esso derivanti, come i crediti; il Cliente presta fin d'ora il proprio consenso ai sensi dell'art. 1407 c.c.

51. Completezza. Il Contratto rappresenta l'esauritiva regolamentazione dei rapporti tra le Parti con riferimenti all'oggetto indicato e sostituisce ogni precedente accordo, dichiarazione o impegno tra le stesse.

52. Invalità parziale. Laddove risulti possibile, ciascuna previsione del Contratto dovrà essere interpretata in modo tale da risultare valida ed efficace, tuttavia qualora una disposizione venisse reputata invalida o inefficace di per sé stessa, senza invalidare la restante parte del Contratto.

Per accettazione (Timbro e Firma)